Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 25 giugno 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1816.

Modificazione della tabella organica della Scuola professionale femminile « Colomba Antonietti » di Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il decreto interministeriale 6 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1945, registro n. 4, foglio n. 134, con il quale viene approvata

la tabella organica della Scuola professionale femminile « Colomba Antonietti » di Roma;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, è soppresso il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola professionale femminile « Colomba Antonietti » di Roma e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, il *Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 185. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1817.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale « Casanova » di Napoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 2055, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale « Casanova » di Napoli;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, il posto di vice segretario di ruolo esistente nella tabella organica della Scuola tecnica industriale « Casanova » di Napoli è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, il *Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 184. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1818.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Gallipoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 28 maggio 1936, n. 1326, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Gallipoli;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Considerata l'opportunità di trasformare per esigenze di servizio il posto di segretario economo incaricato previsto dalla suddetta tabella organica in posto di segretario economo di ruolo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 viene soppresso il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Gallipoli.

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di segretario economo incaricato previsto dalla suddetta tabella organica è trasformato in posto di segretario economo di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, il *Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 67. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1819.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Grosseto.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 28 settembre 1933, n. 2042, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Grosseto;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Considerata l'opportunità di istituire, per esigenze di servizio, un posto di segretario economo di ruolo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Grosseto è soppresso.

Dal 1° ottobre 1947 viene istituito, nella suddetta Scuola, un posto di segretario economo di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 68. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1820.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Tivoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 28 settembre 1933, n. 2076, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Tivoli;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;
Considerata l'opportunità di istituire, per esigenze di servizio, un posto di segretario economo di ruolo;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Tivoli è soppresso.
Dal 1° ottobre 1947 viene istituito nella suddetta Scuola un posto di segretario economo di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 70. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1821.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Arezzo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 24 luglio 1938, n. 1742, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Arezzo;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;
Considerata l'opportunità di istituire per esigenze di servizio un posto di segretario economo di ruolo;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario di ruolo previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Arezzo è soppresso.
Dal 1° ottobre 1947 viene istituito nella suddetta Scuola un posto di segretario economo di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 183. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1822.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Matelica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 28 settembre 1933, n. 2048, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Matelica;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;
Considerata l'opportunità di istituire, per esigenze di servizio, un posto di segretario economo di ruolo;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Matelica è soppresso.
Dal 1° ottobre 1947 viene istituito nella suddetta Scuola un posto di segretario economo di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 182. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1823.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di San Severino Marche.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 28 settembre 1933, n. 2069, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di San Severino Marche;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Considerata l'opportunità di istituire per esigenze di servizio, un posto di segretario economo di ruolo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di San Severino Marche è soppresso.

Dal 1° ottobre 1947 viene istituito nella suddetta Scuola un posto di segretario economo di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 181. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1824.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Rimini.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 2066, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Rimini;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Rimini è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 180. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1825.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Siena.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 28 settembre 1933, n. 2072, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Siena;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario economo incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Siena è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 179. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1826.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Giulianova.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 20 settembre 1933, n. 2840, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Giulianova;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Considerata l'opportunità di istituire, per esigenze di servizio, un posto di segretario economo di ruolo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario di ruolo previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Giulianova è soppresso.

Dal 1° ottobre 1947 viene istituito, nella suddetta Scuola, un posto di segretario economo di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, il *Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 178. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1827.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Salerno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 24 luglio 1938, n. 1742, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Salerno;

Considerata l'opportunità di istituire, per esigenze di servizio, un posto di segretario economo di ruolo;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario di ruolo esistente nella tabella organica della Scuola tecnica industriale di Salerno è soppresso.

Dal 1° ottobre 1947 viene istituito nella suddetta Scuola un posto di segretario economo di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, il *Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 177. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948, n. 772.

Approvazione degli Accordi di carattere economico e finanziario conclusi a Madrid fra l'Italia e la Spagna il 20 giugno 1947.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Madrid, fra l'Italia e la Spagna il 20 giugno 1947:

a) Accordo commerciale e di pagamento;

b) Scambi di Note.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1947, a termini dell'art. 25, titolo VI del suddetto Accordo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO — MERZAGORA — TREMELLONI — PELLA

Visto, il *Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 135. — FRASCA

Accordi tra l'Italia e la Spagna

Il Governo italiano e il Governo spagnolo, al fine di intensificare il traffico commerciale fra i due Paesi adattandolo alle circostanze attuali, hanno convenuto di porre in vigore il seguente

PROTOCOLLO

TITOLO I.

Disposizioni generali.

1. — Gli Accordi dell'8 maggio 1940 e quelli del 3 giugno 1942 rimangono in vigore in tutte quelle disposizioni che non contraddicano o siano esplicitamente derogate da quelle contenute nel presente Protocollo.

2. — Agli effetti del presente Protocollo, s'intenderanno per merci spagnole quelle provenienti dal territorio peninsulare, provincie insulari delle Baleari e delle Canarie e dai territori sottoposti alla sovranità o giurisdizione spagnola.

S'intenderanno per merci italiane quelle provenienti da territori sottoposti alla sovranità o giurisdizione italiana.

TITOLO II.
Scambio di merci.

3. — Il Governo spagnolo s'impegna ad autorizzare l'esportazione delle merci spagnole di cui alla lista *A* allegata al presente Protocollo sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti. Il Governo italiano si impegna ad autorizzare l'importazione di dette merci sino ai limiti predetti.

4. — Il Governo italiano s'impegna ad autorizzare l'esportazione delle merci italiane di cui alla lista *B* allegata al presente Protocollo sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti. Il Governo spagnolo s'impegna ad autorizzare l'importazione di dette merci sino ai limiti predetti.

5. — Potranno essere autorizzati, previa intesa fra le competenti Autorità dei due Paesi, degli « affari di reciprocità », aventi per oggetto scambio di merci bilanciato « ad valorem ».

In tutti gli « affari di reciprocità », la cui procedura forma oggetto di speciali intese fra l'Ufficio Italiano dei Cambi e l'Instituto Español de Moneda Extranjera, potranno figurare dei prodotti compresi e non compresi nelle liste *A* e *B* allegate al presente Protocollo, restando inteso che per l'effettuazione di quegli « affari » relativi a quantitativi ed a prodotti previsti nelle liste predette, sarà di regola richiesto che gli interessati siano già in possesso dei relativi permessi di importazione e di esportazione, concessi a carico dei rispettivi contingenti.

6. — I prezzi delle merci s'intendono f. o. b. Le spese di assicurazione e noli, così come qualsiasi altra spesa accessoria non compresa nel prezzo, saranno regolate separatamente, secondo quanto stabilito nell'art. 12 lettera *b*) del presente Protocollo.

TITOLO III.
Disposizioni speciali.

7. — Allo scopo di favorire la regolare applicazione del presente Protocollo, le due Parti contraenti convengono di procedere, ogni tre mesi, all'esame dell'andamento degli scambi, esame che potrà essere effettuato dalla Commissione Mista prevista dall'Accordo dell'8 maggio 1940 e lettera 8 ad esso annessa, e, nel caso in cui non fosse possibile riunire la Commissione stessa, sarà effettuato a Madrid dai servizi competenti del Ministerio de Industria y Comercio e dall'Ufficio commerciale dell'Ambasciata d'Italia.

Si studieranno le cause che avessero eventualmente influito sulla irregolarità degli scambi e se si constatasse l'impossibilità immediata di ristabilire l'equilibrio con esportazioni complementari, le Autorità del Paese che si trovasse in posizione creditoria potranno limitare la concessione di licenze di esportazione sino a raggiungere l'equilibrio dell'intercambio.

8. — Ai fini di facilitare l'intercambio di merci fra i due Paesi, ambedue le Parti contraenti hanno convenuto di sviluppare la collaborazione fra gli organi tecnici dei rispettivi Paesi, promuovendo delle consultazioni periodiche fra i funzionari del Ministerio español de Industria y Comercio e quelli dell'Ufficio commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Madrid, e fra i funzionari del Ministero italiano per il Commercio Estero e quelli dell'Ufficio commerciale dell'Ambasciata di Spagna a Roma. Tali consultazioni si effettueranno ogni quindici giorni e nell'occasione saranno scambiate reciprocamente notizie sui prezzi all'esportazione.

9. — La compra-vendita di merci nei due Paesi si effettuerà entro la più ampia libertà permessa dal regime vigente in ciascuno di essi, e non si applicheranno in nessun caso, per quanto riguarda i prezzi, norme discriminatorie sulla base della destinazione della merce e si cercherà che i prezzi siano economicamente normali per favorire l'intercambio previsto.

10. — Per evitare, per quanto possibile, che i contingenti previsti restino inutilizzati, le Parti contraenti convengono di rimettersi reciprocamente, attraverso i loro Uffici commerciali, copia delle licenze rilasciate, in maniera che, se non è debitamente giustificata la proroga, possano rilasciarsi nuove licenze ad altri titolari.

Le Amministrazioni rispettive procederanno, se lo ritenessero necessario, ad accertare, entro i tre mesi dal rilascio di una licenza di importazione, la veridicità dei dettagli della medesima per assicurarsi che fra compratore e venditore esiste una intesa effettiva onde concedere, in tal caso, la relativa licenza di esportazione.

11. — Le Autorità competenti di ambedue i Paesi agevoleranno, con tutti i mezzi a loro disposizione, la consegna delle merci pronte, che siano state acquistate in fermo e pagate nel quadro del regime commerciale e di pagamenti anteriormente vigente che, malgrado il perfetto accordo fra le due parti interessate, non hanno potuto ancora essere esportate per circostanze di guerra od altre di forza maggiore.

TITOLO IV.
Modalità dei pagamenti.

12. — Attraverso il Conto Globale Nuovo in pesetas, infruttifero di interessi, istituito dal Protocollo del 10 gennaio 1946 e aperto presso l'Instituto Español de Moneda Extranjera al nome dell'Ufficio Italiano dei Cambi, saranno regolati:

a) i pagamenti risultanti dall'importazione in Italia di merci spagnole e in Spagna di merci italiane;

b) le spese accessorie allo scambio di merci fra l'Italia e la Spagna sostenute in Italia e in Spagna, quali: noli marittimi dovuti a Società di Navigazione spagnole o italiane, spese di trasporto ferroviario, portuarie, di spedizione, d'assicurazione, di trasbordo, commissioni, interessi di mora, ecc.;

c) le spese di ogni genere occasionate dal transito attraverso la Spagna di merci di terzi Paesi importate in Italia e di merci italiane dirette a terzi Paesi, nonchè dal transito attraverso l'Italia di merci di terzi Paesi importate in Spagna e di merci spagnole dirette a terzi Paesi;

d) le spese di rifornimento sostenute nei porti italiani e spagnoli da pescherecci spagnoli e italiani rispettivamente;

e) i diritti e le tasse di brevetto, le licenze e i diritti di fabbricazione, le rédevences e simili;

f) i pagamenti fra l'Italia e la Spagna comunque riferentisi all'interscambio di pellicole cinematografiche impressionate conformemente all'Accordo cinematografico;

g) gli importi dovuti in pagamento di inserzioni pubblicitarie, di abbonamenti a giornali, a riviste e simili.

13. — Attraverso il Conto *B* in pesetas, infruttifero di interessi, aperto presso l'Instituto Español de Moneda Extranjera al nome dell'Ufficio Italiano dei Cambi secondo le intese intercorse fra i due Istituti di clearing e in sostituzione dei conti *B* in lire e in pesetas istituiti col Protocollo complementare all'Accordo italo-spagnolo dell'8 maggio 1940, saranno regolati i trasferimenti:

a) di parte degli stipendi, salari ed emolumenti diversi che persone di nazionalità italiana o spagnola, stabilite definitivamente o temporaneamente in Spagna o in Italia, desiderino effettuare alle loro famiglie nell'altro Paese;

b) di risparmi che i cittadini italiani o spagnoli abbiano realizzato dal loro lavoro in Spagna o in Italia in caso di loro definitivo rimpatrio;

c) di sussidi e rimesse a titolo di sostentamento familiare o simili, entro il limite massimo di pesetas 1000 mensili per ogni beneficiario;

d) delle spese per studi o altre rimesse a studenti italiani in Spagna ed a studenti spagnoli in Italia;

e) delle spese per viaggi d'affari e di turismo;

f) delle somme necessarie al fabbisogno dell'Ambasciata e dei Consolati d'Italia in Spagna, rispettivamente dall'Ambasciata di Spagna presso il Vaticano e dell'Ambasciata e Consolati di Spagna in Italia, ivi compresi gli emolumenti dei rappresentanti diplomatici e consolari dei due Paesi;

g) delle sovvenzioni o quote dovute a scuole e ad Enti culturali e scientifici di uno dei due Paesi nell'altro, dei contributi a favore delle Camere di commercio, ecc.;

h) delle somme da utilizzarsi ai fini della collaborazione tecnica e cinematografica tra i due Paesi nonchè delle spese per studio o di altre rimesse ad apprendisti e tecnici e di tutti o parte degli emolumenti percepiti da artisti, registi, soggettisti, scenografi, operatori, ecc. dell'uno dei due Paesi, nell'altro;

i) dei diritti di autore;

j) del prezzo dei biglietti di passaggio aereo e marittimo, per il traffico fra l'Italia e la Spagna, purchè dovute a Compagnie di Navigazione aerea o marittima italiane o spagnole da cittadini di ognuno dei due Paesi stabilmente residenti sia in Italia che in Spagna;

k) di altre somme dovute a titoli diversi da quelli sopramenzionati, previa intesa fra l'Ufficio Italiano dei Cambi e l'Instituto Español de Moneda Extranjera.

I trasferimenti ed i pagamenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del presente numero saranno eseguiti in Italia e in Spagna con precedenza e al di fuori dell'ordine cronologico generale.

14. — Il controvalore delle merci di origine italiana importate in Spagna e delle prestazioni italiane di altra natura previste ai precedenti nn. 12 e 13 sarà versato in pesetas presso l'Instituto Español de Moneda Extranjera.

Il controvalore delle merci di origine spagnola importate in Italia e delle prestazioni spagnole di altra natura previste ai precedenti nn. 12 e 13 sarà versato in lire italiane presso l'Ufficio Italiano dei Cambi.

15. — L'Instituto Español de Moneda Extranjera accrediterà al Conto Globale Nuovo in pesetas le somme versate a fronte dei pagamenti previsti al precedente n. 12 e al Conto *B* in pesetas le somme in pesetas versate a fronte dei pagamenti previsti al precedente n. 13.

Di tali versamenti l'Instituto Español de Moneda Extranjera darà giornalmente comunicazione all'Ufficio Italiano dei Cambi trasmettendo degli avvisi stilati in pesetas e corredati di tutti i dettagli necessari.

L'Ufficio Italiano dei Cambi darà corso agli ordini di pagamento in favore dei creditori in Italia del controvalore in lire degli importi in pesetas indicati sugli avvisi di cui sopra, applicando il cambio ufficiale lira-pesetas in vigore il giorno dell'emissione del mandato alle casse di pagamento, aumentato dalla quota addizionale vigente nel momento.

16. — L'Ufficio Italiano dei Cambi comunicherà giornalmente all'Instituto Español de Moneda Extranjera, nel limite delle disponibilità esistenti nel Conto Globale Nuovo in pesetas e nel Conto *B* in pesetas, separatamente considerati, i versamenti effettuati dai debitori in Italia, trasmettendo avvisi recanti l'indicazione dell'importo in lire versato e del rispettivo controvalore in pesetas che dovrà essere corrisposto al beneficiario spagnolo, corredati di tutti i dettagli necessari.

17. — I pagamenti ai creditori dei due Paesi saranno effettuati secondo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori rispettivi e nel limite delle disponibilità esistenti, salvo quanto previsto all'ultimo alinea del n. 13 del presente titolo.

18. — Il Governo italiano e quello spagnolo, allo scopo di facilitare la liquidazione dei pagamenti derivati dalle operazioni commerciali fra i rispettivi Paesi, decidono di concedersi reciprocamente uno scoperto di pesetas 10.000.000 (dieci milioni) nel Conto Globale e di pesetas 1.000.000 (un milione) nel Conto *B*.

Resta inteso che detta facoltà di finanziamento reciproco deve utilizzarsi nei casi particolarmente interessanti a giudizio di ciascuno degli Istituti di compensazione, giudizio non suscettibile di opposizione da parte dell'altro.

19. — Saranno ammessi pagamenti anticipati a fronte di merci ancora da importare, a condizione che tali pagamenti siano previsti nel contratto di acquisto della merce e corrispondano agli usi commerciali.

Resta inteso che per le merci sottoposte a licenza di importazione e/o a permesso d'esportazione, i pagamenti anticipati saranno ammessi a condizione che il debitore sia in possesso della licenza d'importazione rilasciata dalle competenti Autorità e in grado di provare che il permesso di esportazione è già stato rilasciato dalle Autorità competenti del Paese esportatore.

Nel caso che le licenze di importazione rilasciate dalle competenti Autorità dei due Paesi non vengano prorogate alla scadenza del periodo di validità previsto per le stesse, l'Ufficio Italiano dei Cambi e l'Instituto Español de Moneda Extranjera procederanno di comune accordo allo storno dei pagamenti anticipati effettuati in base alle suddette licenze.

20. — L'Ufficio Italiano dei Cambi e l'Instituto Español de Moneda Extranjera fisseranno di comune accordo il cambio ufficiale tra la lira e la peseta.

I debiti stilati in divisa diversa dalla lira e dalla peseta saranno convertiti in lire italiane in Italia e in pesetas in Spagna al cambio ufficiale a Roma, rispettivamente al cambio ufficiale a Madrid, in vigore il giorno precedente quello del versamento; le eventuali differenze di cambio da regolarsi tra i debitori e i creditori saranno trasferite attraverso i rispettivi conti di compensazione e secondo le disposizioni previste al presente titolo.

21. — I debitori italiani o spagnoli non saranno liberati dai loro debiti sino a quando l'importo totale dei debiti stessi si trovi a disposizione dei rispettivi creditori spagnoli o italiani per l'incasso presso l'Instituto Español de Moneda Extranjera o presso l'Ufficio Italiano dei Cambi.

22. — L'Ufficio Italiano dei Cambi e l'Instituto Español de Moneda Extranjera si metteranno d'accordo per quanto riguarda l'esecuzione delle presenti disposizioni.

23. — Il saldo che sussisterà alla scadenza del presente Protocollo nel Conto Globale Nuovo in pesetas, di cui al n. 12 del presente titolo, dopo la liquidazione delle operazioni in corso, sarà utilizzato dal Paese creditore per l'acquisto di merci nel Paese debitore, secondo una lista che sarà stabilita d'intesa tra i due Governi, o per altri pagamenti da stabilirsi di comune accordo.

Se alla scadenza del presente Protocollo un saldo sussisterà nel Conto *B* in pesetas, di cui al n. 13 del presente titolo, i debitori del Paese a favore del quale il saldo si sarà costituito dovranno continuare ad eseguire i loro versamenti secondo le disposizioni del presente Protocollo, sino alla totale estinzione del saldo stesso.

TITOLO V.

Regolamento dei pagamenti arretrati.

24. — Nel momento della firma del presente Protocollo, si considererà chiuso il Conto Globale in lire e per la sua liquidazione e conseguente trasferimento dell'eventuale saldo nel Conto Globale Nuovo in pesetas, l'Ufficio Italiano dei Cambi e l'Instituto Español de Moneda Extranjera prenderanno le misure necessarie.

TITOLO VI.

Disposizioni finali.

25. — Il presente Protocollo entrerà in vigore il 1° luglio 1947 e sarà valido fino al 30 giugno 1948. Qualoro non venga denunciato tre mesi prima di detta scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno.

Del presente Protocollo fanno parte integrante:

1) uno scambio di note relativo alla fornitura all'industria spagnola, da parte dell'Italia, di complessi industriali;

2) uno scambio di note concernente le situazioni periodiche del *clearing* ed utilizzazione delle sue disponibilità;

3) uno scambio di note riguardante la determinazione del cambio fra la lira e la peseta;

4) uno scambio di note con il quale si stabilisce la procedura per l'esecuzione degli « affari di reciprocità ».

Il presente Protocollo è redatto in lingua italiana ed in lingua spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede, ed è stato firmato nei due esemplari a Madrid il 20 giugno 1947.

Per il Governo Spagnolo
ALBERTO MARTIN ARTAJO

Per il Governo Italiano
FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

LISTA A

ESPORTAZIONE DI MERCI SPAGNOLE VERSO L'ITALIA

MERCE		Contingente
Acciughe salate	Tonn.	2.500
Tonno sott'olio	»	1.000
Tonnetto, sardine, filetti di sgombro ed altri pesci tutti sott'olio	»	500
Pelo di capra e di bue	»	100
Cacao in grani	»	600
Wolframite (ricchezza 70 %)	»	550
Minerali di ferro	»	125.000
Ghisa (ematite e fosforosa)	»	2.000
Piombo in pani	»	1.000
Mica gialla	»	3
Sughero greggio in tavole	Ptas	1.500.000
Manufatti di sughero eccettuati i dischi e gli agglomerati	»	1.500.000
Trementina	Tonn.	3.000
Colofonia	»	3.000
Essenze ed olii essenziali	Ptas	2.000.000
Ossido di ferro	Tonn.	200
Cloruro potassico (ricchezza non inferiore al 52 %)	»	4.000
Segale cornuta	»	30
Pelli grezze ovine e caprine	»	320
Libri, riviste, giornali, ecc.	Ptas	1.000.000
Merci varie	»	5.000.000

LISTA B

ESPORTAZIONE DI MERCI ITALIANE VERSO LA SPAGNA

MERCE		Contingente
Canapa greggia e stoppa di canapa	Ptas	2.000.000
Manufatti di canapa	»	2.000.000
Filati di seta naturale	»	2.000.000
Tessuti di seta naturale	»	2.000.000
Sughero sardo tipo carta	»	500.000
Macchine per lavorare il legno	»	1.000.000
Macchine agricole e trattori	»	3.000.000
Macchine da cucire per uso idustriale	»	1.000.000
Macchine da scrivere e da calcolare e loro parti	»	2.000.000
Bobine di induzione, dinamo, calamite greggie, apparecchi di avviamento, magneti speciali e d'aviazione, ecc. e loro parti	»	3.000.000
Condensatori non prodotti dalla industria spagnola, valvole e materiale radiotelefonico	»	2.000.000
Macchine per la fabbricazione di magneti	»	5.000.000

MERCE		Contingente
Macchine utensili	Ptas	65.000.000
Macchine elettriche	»	6.000.000
Macchine ed apparecchi di ogni specie	»	3.000.000
Macchine per l'industria tessile	»	5.000.000
Macchine pneumatiche	»	4.000.000
Macchine per l'industria della gomma	»	4.000.000
Cuscinetti a sfere	»	2.000.000
Registratori di cassa	»	1.000.000
Apparecchi chirurgici, scientifici e ottici	»	2.000.000
Apparecchi per la cinematografia e accessori	»	1.000.000
Autocarri, autovetture e pezzi di ricambio	»	13.000.000
Mototricicli commerciali e motociclette	»	1.000.000
Motori a combustione interna e loro parti	»	8.000.000
Motori marini e industriali	»	3.000.000
Zolfo	»	7.000.000
Terre decoloranti	»	1.000.000
Bentonite	»	500.000
Materiale elettrico isolante	»	1.000.000
Vetreria da laboratorio	»	2.000.000
Doghe per botti	»	12.000.000
Celluloide ed altre materie plastiche esclusi i loro lavori	»	3.000.000
Essenze ed olii essenziali	»	2.000.000
Biossido di titanio	»	1.000.000
Prodotti chimici organici ed inorganici	»	5.000.000
Preparazioni farmaceutiche e specialità medicinali	»	3.000.000
Acido citrico	»	1.000.000
Coloranti e prodotti intermedi per la loro fabbricazione	»	8.000.000
Pellicola non impressionata	»	2.000.000
Materiale sensibile per fotografia e macchine fotografiche	»	1.000.000
Libri, riviste, giornali, ecc.	»	1.000.000
Merci varie	»	5.000.000

Madrid, 20 giugno 1947

Signor Ministro,

In occasione delle trattative che hanno condotto alla conclusione del Protocollo firmato in data di oggi, da parte spagnola si è manifestata l'intenzione di includere nelle liste dei contingenti previsti per le merci provenienti dall'Italia, anche dei complessi industriali, per i quali sono già avvenuti degli scambi di idee con fabbriche italiane, e comprendenti, fra l'altro, un impianto per la fabbricazione dei prodotti nitrogenati.

In proposito ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano è pronto a favorire la conclusione di affari di reciprocità concernenti tutti o parte dei detti complessi industriali purchè essi siano disponibili e sempre che da parte spagnola si assicuri all'Italia come contropartita la fornitura di materie prime essenziali.

Voglia prendere atto di questa dichiarazione e gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia alta considerazione.

L'Incaricato d'Affari a. i. d'Italia
FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI

All'Ill.mo Signor Ministro degli Affari Esteri di Spagna MADRID

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Madrid, 20 de junio de 1947

Señor Encargado de Negocios,

Tengo la honra de acusar recibo a V. I. de su carta fecha de hoy, cuyo texto es el siguiente:

« In occasione delle trattative che hanno condotto alla conclusione del Protocollo firmato in data di oggi, da parte spagnola si è manifestata l'intenzione di includere nelle liste dei contingenti previsti per le merci provenienti dall'Italia, anche dei complessi industriali, per i quali sono già avvenuti degli scambi di idee con fabbriche italiane, e comprendenti, fra l'altro, un impianto per la fabbricazione di prodotti nitrogenati.

In proposito ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano è pronto a favorire la conclusione di affari di reciprocità concernenti tutti o parte dei detti complessi industriali purchè essi siano disponibili e sempre che da parte spagnola si assicuri all'Italia come contropartita la fornitura di materie prime essenziali.

Voglia prendere atto di questa dichiarazione e gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia alta considerazione ».

Aprovecho esta oportunidad, Señor Encargado de Negocios, para reiterar a V. I. las seguridades de mi distinguida consideración.

El Ministro de Asuntos Exteriores de España
ALBERTO MARTIN ARTAJO

Al Ilmo. Señor Encargado de Negocios a. i. de Italia MADRID

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Madrid, 20 giugno 1947

Signor Ministro,

Ho l'onore di trascrivere qui di seguito il testo di una lettera che l'Ufficio Italiano dei Cambi invierà all'Instituto Español de Moneda Extranjera, in relazione al Protocollo firmato in data di oggi:

« Con riferimento a quanto previsto al punto 16 del Protocollo firmato a Madrid il 20 giugno 1947, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti fra i nostri Paesi, Vi preghiamo di volervi dichiarare con noi d'accordo su quanto segue:

a) il Vostro Istituto comunicherà telegraficamente al nostro Ufficio, alla fine di ciascuna settimana, il saldo del nostro Conto Globale Nuovo in pesetas e del nostro Conto *B* in pesetas, indicando anche il numero dell'ultimo ordine di pagamento eseguito in Spagna a valere sulle disponibilità dei predetti conti.

Vi proponiamo al riguardo di inviarci un telegramma del seguente tenore: « saldo inutilizzato conto globale nuovo pesetas . . . . ultimo ordine eseguito numero . . . . conto *B* pesetas . . . . ultimo ordine eseguito numero . . . . ».

b) il nostro Ufficio Vi darà comunicazione telegrafica alla fine di ogni settimana dell'ammontare dei versamenti ricevuti dai debitori italiani e tenuti in sospeso per mancanza di disponibilità nei conti già ricordati;

c) il nostro Ufficio utilizzerà le disponibilità del Conto Globale Nuovo e del Conto *B* inviando ordini di pagamento in pesetas nel limite delle disponibilità esistenti.

I versamenti in Italia che non potranno dar luogo all'emissione di ordini di pagamento per mancanza di disponibilità nei conti suddetti, saranno comunicati a titolo informativo a mezzo di preavvisi di versamento che porteranno l'indicazione dell'importo in lire italiane versato dal debitore.

Nell'attesa di leggerVi d'accordo su quanto precede. Vi preghiamo di gradire i nostri più distinti saluti ».

Nel comunicare che il Governo italiano considera la predetta lettera parte integrante del Protocollo firmato in data di oggi, prego V. E. di volermi esprimere l'adesione in proposito del Governo spagnolo.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

L'Incaricato d'Affari a. i. d'Italia
FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI

All'Ill.mo Signor Ministro degli Affari Esteri di Spagna MADRID

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Madrid, 20 de junio de 1947

Señor Encargado de Negocios,

Tengo la honra de acusar recibo a V. I. de su carta de esta misma fecha, que dice lo siguiente:

« Ho l'onore di trascrivere qui di seguito il testo di una lettera che l'Ufficio Italiano dei Cambi invierà all'Instituto Español de Moneda Extranjera, in relazione al Protocollo firmato in data di oggi:

« Con riferimento a quanto previsto al punto 16 del Protocollo firmato a Madrid il 20 giugno 1947, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti fra i nostri Paesi, Vi preghiamo di volervi dichiarare con noi d'accordo su quanto segue:

a) il Vostro Istituto comunicherà telegraficamente al nostro Ufficio, alla fine di ciascuna settimana, il saldo del nostro Conto Globale Nuovo in pesetas e del nostro Conto *B* in pesetas, indicando anche il numero dell'ultimo ordine di pagamento eseguito in Spagna a valere sulle disponibilità dei predetti conti.

Vi proponiamo al riguardo di inviarci un telegramma del seguente tenore: « saldo inutilizzato conto globale nuovo pesetas . . . ultimo ordine eseguito numero . . . . . . conto *B* pesetas . . . . . . ultimo ordine eseguito numero . . . . ».

b) il nostro Ufficio Vi darà comunicazione telegrafica alla fine di ogni settimana dell'ammontare dei versamenti ricevuti dai debitori italiani e tenuti in sospeso per mancanza di disponibilità nei conti già ricordati;

c) il nostro Ufficio utilizzerà le disponibilità del Conto Globale Nuovo e del Conto *B* inviando ordini di pagamento in pesetas nel limite delle disponibilità esistenti.

I versamenti in Italia che non potranno dar luogo all'emissione di ordini di pagamento per mancanza di disponibilità nei conti suddetti, saranno comunicati a titolo informativo a mezzo di preavvisi di versamento che porteranno l'indicazione dell'importo in lire italiane versato dal debitore.

Nell'attesa di leggerVi d'accordo su quanto precede, Vi preghiamo di gradire i nostri più distinti saluti ».

Nel comunicare che il Governo italiano considera la predetta lettera parte integrante del Protocollo firmato in data di oggi, prego V. E. di volermi esprimere l'adesione in proposito del Governo spagnolo.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione ».

En relación con la carta trascrita, me complazco en manifestar a V. I. la conformidad del Gobierno español con los terminos de la misma.

Aprovecho la ocasión, Señor Encargado de Negocios, para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

El Ministro de Asuntos Exteriores de España
ALBERTO MARTIN ARTAJO

Al Ilmo. Señor Encargado de Negocios a. i. de Italia - MADRID

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Madrid, 20 giugno 1947

Signor Ministro,

Ho l'onore di trascrivere qui di seguito il testo di una lettera che l'Ufficio Italiano dei Cambi invierà all'Instituto Español de Moneda Extranjera in relazione al Protocollo firmato in data di oggi:

« Con riferimento a quanto previsto al punto 20 del Protocollo firmato a Madrid il 20 giugno 1947, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti fra i nostri Paesi, Vi comunichiamo quanto segue:

1° Il corso ufficiale di cambio tra la lira italiana e la peseta rimane stabilito in lire 9,13 per 1 peseta, cambio che è stato fissato tenendo conto delle quotazioni in Roma e in Madrid del dollaro americano e del franco svizzero.

Nel caso che delle variazioni dovessero verificarsi nelle suddette quotazioni in Roma o in Madrid, l'Ufficio Italiano dei Cambi e l'Instituto Español de Moneda Extranjera si metteranno senza indugio d'accordo per fissare il nuovo corso di cambio tra la lira e la peseta, che si uniformerà sempre alla parità stabilita con dette monete estere nei due Paesi.

2° Le operazioni di versamento in Italia si effettueranno presso l'Ufficio Italiano dei Cambi sulla base del cambio ufficiale in vigore alla data stabilita dalle disposizioni del n. 20 del Protocollo suddetto, applicando immediatamente la quota addizionale vigente nel momento per le divise estere già ricordate.

3° Le operazioni di pagamento in Italia degli avvisi ricevuti in favore dei creditori italiani, saranno effettuate dall'Ufficio Italiano dei Cambi sulla base del cambio ufficiale della peseta in vigore il giorno dell'emissione dell'ordine alle casse di pagamento, maggiorando il controvalore in lire ottenuto della quota addizionale vigente nel momento per le divise estere suddette.

Ogni modificazione della quota suddetta, fissata attualmente nella misura del 125 %, sarà notificata senza indugio all'Instituto Español de Moneda Extranjera.

Vogliate gradire i nostri più distinti saluti ».

Nel comunicare che il Governo italiano considera la predetta lettera parte integrante del Protocollo firmato in data di oggi, prego V. E. di volermi esprimere l'adesione in proposito del Governo spagnolo.

Voglia gradire, signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

L'Incaricato d'Affari a. i. d'Italia
FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI

All'Ill.mo Signor Ministro degli Affari Esteri di Spagna MADRID

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Madrid, 20 de junio de 1947

Señor Encargado de Negocios,

Tengo la honra de acusar recibo a V. I. de su carta da esta misma fecha, que dice lo siguiente:

« Ho l'onore di trascrivere qui di seguito il testo di una lettera che l'Ufficio Italiano dei Cambi invierà all'Instituto Español de Moneda Extranjera in relazione al Protocollo firmato in data di oggi:

« Con riferimento a quanto previsto al punto 20 del Protocollo firmato a Madrid il 20 giugno 1947, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti fra i nostri Paesi, Vi comunichiamo quanto segue:

1° Il corso ufficiale di cambio tra la lira italiana e la peseta rimane stabilito in lire 9,13 per 1 peseta, cambio che è stato fissato tenendo conto delle quotazioni in Roma e in Madrid del dollaro americano e del franco svizzero.

Nel caso che delle variazioni dovessero verificarsi nelle suddette quotazioni in Roma o in Madrid, l'Ufficio Italiano dei Cambi e l'Instituto Español de Moneda Extranjera si metteranno senza indugio d'accordo per fissare il nuovo corso di cambio tra la lira e la peseta, che si uniformerà sempre alla parità stabilita con dette monete estere nei due Paesi.

2° Le operazioni di versamento in Italia si effettueranno presso l'Ufficio Italiano dei Cambi sulla base del cambio ufficiale in vigore alla data stabilita dalle disposizioni del n. 20 del Protocollo suddetto, applicando immediatamente la quota addizionale vigente nel momento per le divise estere già ricordate.

3° Le operazioni di pagamento in Italia degli avvisi ricevuti in favore dei creditori italiani, saranno effettuate dall'Ufficio Italiano dei Cambi sulla base del cambio ufficiale della peseta in vigore il giorno dell'emissione dell'ordine alle casse di pagamento, maggiorando il controvalore in lire ottenuto della quota addizionale vigente nel momento per le divise estere suddette.

Ogni modificazione della quota suddetta, fissata attualmente nella misura del 125 %, sarà notificata senza indugio all'Instituto Español de Moneda Extranjera.

Vogliate gradire i nostri più distinti saluti ».

Nel comunicare che il Governo italiano considera la predetta lettera parte integrante del Protocollo firmato in data di oggi, prego V. E. di volermi esprimere l'adesione in proposito del Governo spagnolo.

Voglia gradire, signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione ».

En relación con la carta trascrita, me complazco en manifestar a V. I. la conformidad del Gobierno español con los términos de la misma.

Aprovecho la ocasión, Señor Encargado de Negocios, para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

El Ministro de Asuntos Exteriores de España
ALBERTO MARTIN ARTAJO

Al Ilmo. Señor Encargado de Negocios a. i. de Italia MADRID

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Madrid, 20 giugno 1947

Signor Ministro,

Ho l'onore di trascrivere qui di seguito il testo di una lettera che l'Ufficio Italiano dei Cambi invierà all'Instituto Español de Moneda Extranjera, in relazione al Protocollo firmato in data odierna:

« Con riferimento a quanto previsto dal n. 5 del Protocollo firmato a Madrid il 20 giugno 1947 per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti fra i nostri Paesi, Vi preghiamo di volerci dichiarare il Vostro accordo su quanto segue circa l'esecuzione degli affari di reciprocità:

1° Le domande per l'autorizzazione degli affari di reciprocità dovranno essere inoltrate da parte dei contraenti spagnoli ed italiani alle competenti Autorità dei rispettivi Paesi.

2° Allorquando le competenti Autorità spagnole avranno dato il loro benestare ad un affare di reciprocità, l'Instituto Español de Moneda Extranjera — d'ora in poi denominato I.E.M.E. — darà un numero all'operazione ed informerà telegraficamente l'Ufficio Italiano dei Cambi — d'ora in poi denominato U.I.C. — comunicando:

i nominativi dei contraenti spagnoli ed italiani;

la specie e la quantità delle merci trattate;

il prezzo f. o. b. ed il valore f. o. b. delle merci italiane e spagnole da scambiare;

il numero assegnato all'affare di reciprocità;

i nominativi degli intermediari spagnoli o italiani che eventualmente intervenissero all'operazione.

3° La stessa procedura di cui al precedente alinea 2° sarà seguita in Italia, dove l'U.I.C. darà un numero all'operazione ed informerà telegraficamente lo I.E.M.E. dell'operazione medesima, ogni qualvolta un affare di reciprocità sarà stato autorizzato dalle competenti Autorità italiane, comunicando i dati elencati nell'alinea sopra indicato.

4° Se un affare di reciprocità comunicato dallo I.E.M.E. sarà approvato anche da parte italiana, l'U.I.C. darà all'affare il proprio numero d'ordine, comunicandolo allo I.E.M.E. con la notizia della decisione affermativa.

Se la decisione delle competenti Autorità italiane è negativa, sarà comunicata allo I.E.M.E. senza che al-

l'affare venga assegnato il numero di riferimento italiano.

La stessa procedura verrà seguìta dallo I.E.M.E. in relazione alle proposte italiane per affari di reciprocità.

5° Nel caso che un affare di reciprocità sia stato autorizzato dalle Autorità spagnole ed italiane, il regolamento dei pagamenti relativi sarà effettuato attraverso il Conto Globale Nuovo in pesetas previsto al n. 12 del Protocollo suddetto, aperto al nome dell'U.I.C. presso lo I.E.M.E., in conformità con le norme stabilite nel Protocollo stesso.

6° Gli importatori interessati negli affari di reciprocità verseranno gli importi dovuti all'Istituto di compensazione del proprio Paese; questo trasmetterà il relativo avviso di versamento all'altro Istituto corrispondente, che a sua volta ne darà notizia all'esportatore interessato.

Gli ordini di pagamento relativi ad affari di reciprocità dovranno essere numerati progressivamente come di consueto. Su di essi dovrà essere chiaramente indicato che si riferiscono ad affari di reciprocità e vi dovranno essere indicati i numeri di riferimento di cui sopra.

7° Il pagamento agli esportatori italiani degli importi versati all'U.I.C. dagli importatori italiani avverrà su disposizione dello I.E.M.E., in seguito ad analogo consenso degli interessati spagnoli all'affare di reciprocità.

Allo stesso modo in Spagna il pagamento sarà effettuato dallo I.E.M.E. su disposizione dell'U.I.C., con il consenso degli interessati italiani all'affare di reciprocità.

Questi pagamenti si effettueranno indipendentemente dall'ordine cronologico stabilito con carattere generale.

8° Se l'intercambio previsto in un affare di reciprocità non ha luogo per intiero, i due Istituti prenderanno accordi per raccomandare presso le proprie Autorità competenti qualunque nuovo affare di reciprocità che potesse ad esse essere prospettato quale complemento dell'affare non realizzato totalmente.

9° I numeri di riferimento italiani e spagnoli dovranno essere citati su tutta la corrispondenza e su tutti i moduli relativi a ciascun affare di reciprocità.

Le spese telegrafiche relative ad ogni operazione saranno a carico delle parti contraenti.

In attesa di leggerVi d'accordo su quanto precede, vogliate gradire i nostri più distinti saluti ».

Nel comunicare che il Governo italiano considera la predetta lettera parte integrante del Protocollo firmato in data di oggi, prego V. E. di volermi esprimere l'adesione in proposito del Governo spagnolo.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

L'Incaricato d'Affari a. i. d'Italia
FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI

All'Ill.mo Signor Ministro degli Affari Esteri di Spagna MADRID

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Madrid, 20 de junio de 1947

Señor Encargado de Negocios,

Tengo la honra de acusar recibo a V. I. de su carta de esta misma fecha, que dice lo siguiente:

« Ho l'onore di trascrivere qui di seguito il testo di una lettera che l'Ufficio Italiano dei Cambi invierà all'Instituto Español de Moneda Extranjera, in relazione al Protocollo firmato in data odierna:

« Con riferimento a quanto previsto dal n. 5 del Protocollo firmato a Madrid il 20 giugno 1947 per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti fra i nostri Paesi, Vi preghiamo di volerci dichiarare il Vostro accordo su quanto segue circa l'esecuzione degli affari di reciprocità:

1° Le domande per l'autorizzazione degli affari di reciprocità dovranno essere inoltrate da parte dei contraenti spagnoli ed italiani alle competenti Autorità dei rispettivi Paesi.

2° Allorquando le competenti Autorità spagnole avranno dato il loro benestare ad un affare di reciprocità, l'Instituto Español de Moneda Extranjera — d'ora in poi denominato I.E.M.E. — darà un numero all'operazione ed informerà telegraficamente l'Ufficio Italiano dei Cambi — d'ora in poi denominato U.I.C. — comunicando:

i nominativi dei contraenti spagnoli ed italiani;
la specie e la quantità delle merci trattate;
il prezzo f. o. b. ed il valore f. o. b. delle merci italiane e spagnole da scambiare;
il numero assegnato all'affare di reciprocità;
i nominativi degli intermediari spagnoli o italiani che eventualmente intervenissero all'operazione.

3° La stessa procedura di cui al precedente alinea 2° sarà seguìta in Italia, dove l'U.I.C. darà un numero all'operazione ed informerà telegraficamente lo I.E.M.E. dell'operazione medesima, ogni qualvolta un affare di reciprocità sarà stato autorizzato dalle competenti Autorità italiane, comunicando i dati elencati nell'alinea sopra indicato.

4° Se un affare di reciprocità comunicato dallo I.E.M.E. sarà approvato anche da parte italiana, l'U.I.C. darà all'affare il proprio numero d'ordine, comunicandolo allo I.E.M.E. con la notizia della decisione affermativa.

Se la decisione delle competenti Autorità italiane è negativa, sarà comunicata allo I.E.M.E. senza che all'affare venga assegnato il numero di riferimento italiano.

La stessa procedura verrà seguìta dallo I.E.M.E. in relazione alle proposte italiane per affari di reciprocità.

5° Nel caso che un affare di reciprocità sia stato autorizzato dalle Autorità spagnole ed italiane, il regolamento dei pagamenti relativi sarà effettuato attraverso il Conto Globale Nuovo in pesetas previsto al n. 12 del Protocollo suddetto, aperto al nome dell'U.I.C. presso lo I.E.M.E., in conformità con le norme stabilite nel Protocollo stesso.

6° Gli importatori interessati negli affari di reciprocità verseranno gli importi dovuti all'Istituto di compensazione del proprio Paese; questo trasmetterà il relativo avviso di versamento all'altro Istituto corrispondente, che a sua volta ne darà notizia all'esportatore interessato.

Gli ordini di pagamento relativi ad affari di reciprocità dovranno essere numerati progressivamente come di consueto. Su di essi dovrà essere chiaramente indicato che si riferiscono ad affari di reciprocità e vi dovranno essere indicati i numeri di riferimento di cui sopra.

7° Il pagamento agli esportatori italiani degli importi versati all'U.I.C. dagli importatori italiani avverrà su disposizione dello I.E.M.E., in seguito ad analogo consenso degli interessati spagnoli all'affare di reciprocità.

Allo stesso modo in Spagna il pagamento sarà effettuato dallo I.E.M.E. su disposizione dell'U.I.C., con il consenso degli interessati italiani all'affare di reciprocità.

Questi pagamenti si effettueranno indipendentemente dall'ordine cronologico stabilito con carattere generale.

8° Se l'intercambio previsto in un affare di reciprocità non ha luogo per intiero, i due Istituti prenderanno accordi per raccomandare presso le proprie Autorità competenti qualunque nuovo affare di reciprocità che potesse ad esse essere prospettato quale complemento dell'affare non realizzato totalmente.

9° I numeri di riferimento italiani e spagnoli dovranno essere citati su tutta la corrispondenza e su tutti i moduli relativi a ciascun affare di reciprocità.

Le spese telegrafiche relative ad ogni operazione saranno a carico delle parti contraenti.

In attesa di leggerVi d'accordo su quanto precede, vogliate gradire i nostri più distinti saluti ».

Nel comunicare che il Governo italiano considera la predetta lettera parte integrante del Protocollo firmato in data di oggi, prego V. E. di volermi esprimere l'adesione in proposito del Governo spagnolo.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione ».

En relación con la carta trascrita, me complazco en manifestar a V. I. la conformidad del Gobierno español con los términos de la misma.

Aprovecho la ocasión, Señor Encargado de Negocios, para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

El Ministro de Asuntos Exteriores de España
ALBERTO MARTIN ARTAJO

Al Ilmo. Señor Encargado de Negocios a. i. de Italia - MADRID

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Madrid, 20 giugno 1947

Signor Ministro,

In relazione al protocollo commerciale e di pagamenti firmato in data odierna ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo propone di estendere sino al 30 giugno 1947 la validità della proroga già concordata con lo scambio di note del 28 febbraio 1947, onde evitare discontinuità nei rapporti economici fra i due Paesi e consentire in tal modo la conclusione di quegli affari che fossero stati iniziati in applicazione della precedente proroga.

Le sarò grato di volermi manifestare su quanto precede l'adesione del Governo spagnolo.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

L'Incaricato d'Affari a. i. d'Italia
FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI

All'Ill.mo Signor Ministro degli Affari Esteri di Spagna MADRID

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Madrid, 20 de junio de 1947

Señor Encargado de Negocios,

Tengo la honra de acusar recibo a V. I. de su carta de fecha de hoy, cuyo texto es el siguiente:

« In relazione al protocollo commerciale e di pagamenti firmato in data odierna ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo propone di estendere sino al 30 giugno 1947 la validità della proroga già concordata con lo scambio di note del 28 febbraio 1947, onde evitare discontinuità nei rapporti economici fra i due Paesi e consentire in tal modo la conclusione di quegli affari che fossero stati iniziati in applicazione della precedente proroga.

Le sarò grato di volermi manifestare su quanto precede l'adesione del Governo spagnolo.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione ».

En relación con la carta transcrita, me complazco en manifestar a V. I. la conformidad del Gobierno español con los términos de la misma.

Aprovecho esta oportunidad, Señor Encargado de Negocios, para reiterar a V. I. las seguridades de mi distinguida consideración.

El Ministro de Asuntos Exteriores de España
ALBERTO MARTIN ARTAJO

Al Ilmo. Señor Encargado de Negocios a. i. de Italia MADRID

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1948.

Costituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta per l'anno 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, istitutivo della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, per l'anno 1948, è costituita come segue:

dott. Alberto Aquila, presidente del Tribunale di Aosta: presidente;

dott. Gino Roberti, consigliere della Prefettura di Torino, designato dal Prefetto di Torino: membro effettivo;

dott. Lodovico Gioannini, intendente di finanza di Aosta: membro effettivo;

dott. Paolo Alfonso Farinet e notaio Lorenzo Michele Vesan, designati dal Consiglio della Valle d'Aosta: membri effettivi;

avv. Oreste Marcoz e notaio Mario Norat, designati dal Consiglio della Valle d'Aosta: membri supplenti;

dott. Angelo Romagnoli, giudice presso il Tribunale di Aosta, designato dal presidente del Tribunale di Aosta: membro supplente;

dott. Giacomo Veglia, consigliere della Prefettura di Torino, designato dal Prefetto di Torino: membro supplente;

dott. Luigi Barbara, vice intendente di finanza, designato dall'Intendenza di finanza di Aosta: membro supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1948

EINAUDI

DE GASPERI

(2687)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1948.
Divieto di esportazione dalla provincia di Latina delle piante e parti di piante di agrumi, esclusa la frutta.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonchè le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, numero 1700;

Riconosciuta l'opportunità di adottare misure intese ad impedire che un piccolo focolaio d'infezione di « mal secco degli agrumi », recentemente riscontrato nella provincia di Latina, danneggi oltre l'inevitabile le coltivazioni locali e si estenda in altre provincie e compartimenti del continente ancora immuni;

Udito il parere del « Comitato tecnico per la lotta contro le malattie delle piante » nella sua riunione del 15-16 gennaio 1946;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 8, lettera *d*), della legge 18 giugno 1931, n. 987, citata nelle premesse, è vietata la esportazione dalla provincia di Latina delle piante e parti di piante di agrumi — esclusa la frutta — limitatamente alla specie: limone, pompelmo e cedro.

Art. 2.

A norma dell'art. 11, lettera *a*), della predetta legge, sono resi obbligatori, nella provincia di Latina, il taglio dei rami degli agrumi infetti dal « mal secco » e la conseguente distruzione col fuoco del materiale asportato, secondo le istruzioni che saranno impartite dal direttore della Stazione di patologia vegetale di Roma per la esecuzione delle operazioni.

Art. 3.

La sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti è affidata all'Osservatorio di fitopatologia competente per territorio (via S. Susanna, 13, Roma) con la collaborazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Latina nella sua qualità di Commissariato provinciale per le malattie delle piante.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà pubblicato, a cura del Prefetto di Latina, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nonchè affisso nell'albo pretorio dei Comuni della provincia stessa.

Roma, addì 27 gennaio 1948

Il Ministro: SEGNI

(2753)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile del comune di Rogudi e ai lavoratori dipendenti dall'industria e dal commercio dei comuni di Rosarno e Bagalati (Reggio Calabria).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 4 aprile 1947, 5 ottobre 1947 e 18 novembre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Reggio Calabria;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile del comune di Rogudi e per quelli dipendenti dall'industria e dal commercio dei comuni di Rosarno e Bagalati (Reggio Calabria) sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 4 aprile 1947, 5 ottobre 1947 e 18 novembre 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile

del comune di Rogudi e ai lavoratori dipendenti dall'industria e dal commercio dei comuni di Rosarno e Bagaladi (Reggio Calabria), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 159

(2860)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di Barga (Lucca).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947, 8 marzo 1947, 8 luglio 1947, 5 ottobre 1947 e 20 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Lucca;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere del comune di Barga (Lucca), sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947, 8 marzo 1947, 8 luglio 1947, 5 ottobre 1947 e 20 ottobre 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di Barga (Lucca), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 157

(2859)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alla manovalanza generica dell'intera provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 7 dicembre 1946 e 8 luglio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Brescia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati appartenenti alla manovalanza generica dell'intera provincia di Brescia sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 7 dicembre 1946 e 8 luglio 1947 ai lavoratori appartenenti alla manovalanza generica dell'intera provincia di Brescia, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 155

(2862)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e del legno dell'intera provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 25 settembre 1946 e 8 luglio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Taranto;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile e del legno dell'intera provincia sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 25 settembre 1946 e 8 luglio 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e del legno dell'intera provincia di Taranto, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative,

debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 163

(2856)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile dell'intera provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 1° ottobre 1946, 20 ottobre 1947 e 2 gennaio 1948, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica della provincia di Torino;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile dell'intera provincia di Torino sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 1° ottobre 1946, 20 ottobre 1947 e 2 gennaio 1948 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile dell'intera provincia di Torino, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 156

(2861)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1948.

Organizzazione della « 2ª Fiera campionaria di Pordenone » in Pordenone.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con la legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dal sindaco della città di Pordenone;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Prefetto della provincia di Udine e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata l'organizzazione della « 2ª Fiera campionaria di Pordenone », a carattere interprovinciale, che avrà luogo in Pordenone dal 1° al 12 settembre 1948.

Roma, addì 16 giugno 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(2994)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Tonini Dante avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 280 decisioni N. 304 registro ricorsi

L'anno 1948, il giorno 7 del mese di maggio, la Commissione per l'esame dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Tonini Dante fu Vincenzo e di Sol Delia, nato a Roma il 24 gennaio 1904 e ivi domiciliato in via Circonvallazione Appia, 25, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Che, pertanto, non può ritenersi provato che il Tonini abbia svolto in effetto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista, e, riconosciuta la seconda delle due ipotesi previste dal decreto citato per ottenere la cancellazione richiesta, il ricorso può essere accolto.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto dal sig. Tonini Dante e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 7 maggio 1948

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2708)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Fisseretto », con sede in Mantova.

Con decreto Ministeriale in data 24 maggio 1948, sono state approvate, a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Fisseretto », con sede in Mantova.

(2927)

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « S. Michele e Campitello detto Maldinaro », con sede in Mantova.

Con decreto Ministeriale in data 24 maggio 1948, sono state approvate, a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « S. Michele e Campitello detto Maldinaro », con sede in Mantova.

(2928)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bernalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 14 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 255, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bernalda (Matera), di un mutuo di L. 365.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2792)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trepuzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 4 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 31, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Trepuzzi (Lecce), di un mutuo di L. 656.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2793)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 254, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Minturno (Latina), di un mutuo di L. 728.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2794)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lerici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 14 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 253, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lerici (La Spezia), di un mutuo di L. 287.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2795)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 16 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 270, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mirabella Imbaccari (Catania), di un mutuo di L. 280.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2796)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 3 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1948, registro n. 12 Interno, foglio n. 333, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lucera (Foggia), di un mutuo di L. 328.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2797)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 1° marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 30, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Limbadi (Catanzaro), di un mutuo di L. 470.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2798)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Militello Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 14 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 269, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Militello Val di Catania (Catania), di un mutuo di L. 830.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2799)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grammichele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 259, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grammichele (Catania) di un mutuo di L. 511.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dall'esercizio 1947.

(2800)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giarre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 23 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 267, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Giarre (Catania), di un mutuo di L. 1.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2801)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 265, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aci Catena (Catania), di un mutuo di L. 435.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2802)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 266, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Acireale (Catania), di un mutuo di L. 794.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2803)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Croce di Magliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 33, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Croce di Magliano (Campobasso), di un mutuo di L. 448.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2804)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 3 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 32, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2805)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Caterina di Villarmosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 3 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 27, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Caterina di Villarmosa (Caltanissetta), di un mutuo di L. 2.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2806)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Noventa Vicentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 50, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Noventa Vicentina (Vicenza), di un mutuo di L. 628.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2811)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portogruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 45, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Portogruaro (Venezia), di un mutuo di L. 2.876.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2812)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 11 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 274, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Burgio (Agrigento), di un mutuo di L. 150.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2953)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Vercelli.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Vercelli in data 16 gennaio 1948, n. 3773/3, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Vercelli;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Vercelli.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:

dott. Massimo Ferreri, vice prefetto.

Membri:

prof. Azzi Azzo;

prof. Mino Prospero;

prof. Maggiora Vergano Romano, dell'Istituto superiore di sanità;

prof. Luigi Bianchi;

Segretario:

dott. Vincenzo Buonopane.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Vercelli.

Roma, addì 3 giugno 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2906)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sessione di esami di idoneità per il conseguimento della autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il regolamento per la sanità marittima 29 settembre 1895, n. 636, parzialmente modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, e 29 novembre 1925, n. 2288;

Veduto l'art. 119 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami di idoneità per ottenere l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo.

L'esame consta di una prova di lingue estere, di due prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale tecnica, secondo il programma allegato al presente decreto.

La sessione di esami avrà luogo in Roma, nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi agli esami, a cura dell'Amministrazione.

Art. 2.

Per l'ammissione agli esami gli aspiranti debbono presentare alla prefettura di residenza, o — per la Sicilia — al competente Ufficio provinciale della sanità pubblica, non più tardi di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica domanda in carta da bollo da L. 32 corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dal registro degli atti di nascita rilasciato in conformità del regio decreto 25 agosto 1931, n. 1101;

b) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una università della Repubblica da almeno due anni compiuti alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il diploma di laurea deve essere esibito in originale o in copia notarile;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, di data non anteriore a tre mesi;

e) certificato di godimento dei diritti civili, di data non anteriore a tre mesi;

f) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi;

g) certificato di iscrizione nell'albo di un Ordine di medici-chirurghi della Repubblica, da cui risulti una anzianità di iscrizione di almeno due anni; per coloro che, successivamente al conseguimento della laurea si fossero trovati, per obblighi derivanti dal servizio militare, nell'impossibilità di chiedere la suddetta iscrizione, verrà tenuto conto per il raggiungimento dei due anni sopra indicati, del tempo trascorso in servizio militare dopo il conseguimento della laurea, semprechè prestato in qualità di ufficiale medico e documentato nelle forme prescritte;

h) certificato di idoneità fisica ai servizi di navigazione a bordo delle navi mercantili, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773.

Detto certificato dovrà essere rilasciato dal medico di porto o dal medico provinciale;

i) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia e rilasciato da pubblica Amministrazione; in questo caso dovranno essere indicati il numero del documento e la data del rilascio.

Tutti i documenti predetti debbono essere redatti in conformità delle vigenti disposizioni sul bollo e regolarmente legalizzati.

Nella domanda il candidato deve indicare esattamente il domicilio a cui dovranno essere indirizzate le comunicazioni circa le date degli esami, e la seconda lingua estera scelta per la prova tra quelle indicate nel programma di esami.

Art. 3.

Sono escluse dal concorso le donne e coloro che hanno compiuto, alla data di pubblicazione del presente decreto, i trentaquattro anni di età.

Art. 4.

Scaduto il termine di chiusura, indicato nel precedente art. 2, non è ammessa regolarizzazione di documenti.

Agli ammessi alla sessione di esami ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Con decreto Commissariale non motivato ed insindacabile potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Il giudizio sull'esame è dato da una Commissione, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un funzionario medico della Amministrazione della sanità pubblica, di grado non inferiore al 5°;

c) di un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

d) di un rappresentante del Ministero degli affari esteri (Direzione generale della emigrazione);

e) di un professore ordinario di igiene, titolare di cattedra universitaria;

f) di tre docenti universitari, di cui uno in patologia o clinica medica, uno in patologia o clinica chirurgica, uno in clinica ostetrico-ginecologica;

g) di un medico autorizzato ad imbarcare quale medico di bordo, designato, in rappresentanza della categoria, dalla Associazione nazionale medici di bordo della marina mercantile.

Per le prove di lingue estere l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica aggrega alla Commissione esaminatrice uno o più insegnanti autorizzati.

Un funzionario amministrativo di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita, senza diritto a voto, le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice.

Art. 6.

La prova di lingue estere deve durare non meno di quindici e non più di trenta minuti per ciascuna delle due lingue indicate nel programma di esame.

Art. 7.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica prepara un tema per ciascuna delle prove scritte: l'originale e la copia vengono chiusi in due pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura, dal segretario generale dell'Alto Commissariato e dall'ispettore generale medico che verrà designato dall'Alto Commissario.

Il piego contenente la copia è consegnato al presidente della Commissione giudicatrice; l'originale è conservato presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Nel giorno e nell'ora stabiliti per le singole prove, il presidente della Commissione giudicatrice fa procedere all'appello nominale degli aspiranti e previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra di loro; indi, fatta constatare l'integrità della chiusura del piego, contenente il tema, ne procede all'apertura e dà lettura del tema. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sono assegnate agli aspiranti sette ore di tempo.

Si osservano, per le prove stesse, le disposizioni contenute negli articoli 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

I pieghi contenenti i temi delle singole prove sono dal presidente della Commissione consegnati al segretario.

Art. 8.

Per le prove pratiche la Commissione mette a disposizione dei concorrenti gli apparecchi e materiali necessari. E' vietato ai concorrenti di portar seco apparecchi e materiali propri per valersene. Alle prove pratiche debbono presenziare almeno tre membri tecnici della Commissione, specialmente delegati a riferire sulla capacità ed abilità tecnica di ciascun concorrente alla Commissione stessa, che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Art. 9.

La prova orale tecnica deve durare non meno di venti minuti e non più di un'ora.

Art. 10.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle due prove scritte, di dieci punti per ciascuna delle due prove pratiche e di dieci punti per la prova orale tecnica.

L'insegnante o gli insegnanti di lingue estere aggregati alla Commissione votano da soli e dispongono di dieci punti per ognuna delle due lingue.

Art. 11.

Sono ammessi alle prove scritte i candidati che abbiano riportato nelle prove di lingue estere non meno di sette decimi nel complesso delle due prove e non meno di sei decimi in una di esse.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato nel complesso delle prove scritte la media di sessantatre novantesimi e non meno di cinquantaquattro novantesimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale tecnica i candidati che nel complesso e in ciascuna delle prove pratiche abbiano riportato le votazioni predette.

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale tecnica abbiano conseguito non meno di sessantatre novantesimi.

Art. 12.

Alla fine delle prove la Commissione compila l'elenco alfabetico dei concorrenti risultati idonei.

Art. 13.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice anche nel giudicare i singoli lavori, si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 14.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica riconosce la regolarità del procedimento degli esami, approva l'elenco degli idonei di cui all'art. 12 e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a termini di legge.

Roma, addì 30 aprile 1948

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1948
Registro Presidenza n. 16, foglio n. 149. — FERRARI

Programma di esame per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo

PROVA DI LINGUE ESTERE

L'aspirante dovrà dare prova di saper leggere e scrivere correntemente e di sapere intendere e farsi intendere nelle seguenti lingue:

a) inglese;

b) una a scelta tra quelle appresso indicate: francese, spagnuola, portoghese, tedesca, olandese, russa, araba.

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Etiologia, patologia, diagnosi, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, parassitarie e di origine alimentare:

a) concetto e meccanismo dell'infezione, fonti dell'infezione e modi di diffusione, con particolare riguardo all'ambiente « nave »;

b) predisposizione individuale, immunità;

c) profilassi generale delle malattie infettive e parassitarie, con speciale riguardo alla loro importazione e propagazione a mezzo delle navi e degli aerei; ordinamento della difesa sanitaria ne porti e negli aeroporti;

d) generalità sulle disinfezioni; disinfettanti chimici e fisici, disinfezioni e disinfestazioni a bordo delle navi, apparecchi e mezzi relativi;

e) epidemiologia, etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie:

morbillo, scarlattina, varicella, vaiuolo e alastrim, parotite epidemica, pertosse, influenza, encefalite letargica, meningite cerebrospinale epidemica, poliomielite anteriore acuta,

polmonite, difterite e crup, febbre puerperale, eresipela, piemia e setticemia, tetano, blenorragia, ulcera molle, sifilide, framboesia, lebbra, tubercolosi umana, febbre tifoide, paratifi, dissenteria bacillare, dissenteria amebica, brucellosi, dengue, dermotifo e febbri dermotifosimili, tifo ricorrente, ittero emorragico, sodoku, malaria, colera asiatico, peste bubbonica e polmonare, bubbone climatico, tularemia, febbre gialla, leishmaniosi, tripanosomiasi, anchilostomiasi, filariosi, bilharziosi, tracoma ed altre congiuntiviti contagiose, scabbia, tigne (favosa, tricofitica, embricata), rabbia, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, afta epizootica, morva, actinomicosi, trichinosi, botulismo.

Ofidiasi.

Xeroftalmio, beri-beri, scorbuto e scorbuto infantile, rachitismo, pellagra, sprue e altre sindromi carenziali;

f) profilassi speciale delle malattie veneree a bordo della nave e nella gente di mare in genere;

g) naupatia e malattie professionali dei marittimi e dei palombari, asfissia, avvelenamento da gas tossici, colpo di sole e colpo di calore, loro profilassi e cura.

Seconda prova:

Igiene navale:

a) cenni sui caratteri fisici e chimici del mare e dell'atmosfera marina in rapporto con l'igiene di bordo; influenza del clima sull'organismo umano e sulla distribuzione geografica dei morbi;

b) considerazioni igieniche sui principali tipi di navi mercantili; topografia delle navi; sistemazione ed ubicazione degli alloggi per passeggeri e per l'equipaggio e loro principali requisiti igienici. Illuminazione;

c) materiale di costruzione, rivestimento e di protezione dei vari locali della nave;

d) mantenimento dello stato igienico della nave, mezzi per la nettezza e la disinfezione dei vari ambienti; derattizzazione e disinsettazione; apparecchi di disinfezione a vapore;

e) atmosfera interna della nave, composizione chimica, termometria ed igrometria. Fonti di inquinamento dell'aria confinata e mezzi di correzione. Ventilazione naturale ed artificiale. Riscaldamento e refrigerazione dei vari ambienti in rapporto al clima. Cenni sul microclima dei singoli ambienti della nave;

f) allontanamento dei materiali di rifiuto; fognatura e latrine di bordo. Lavandini, doccie, bagni e lavanderie di bordo;

g) approvvigionamento idrico, mezzi di imbarco, conservazione e distribuzione; usi e fabbisogno; mezzi di potabilizzazione. Ghiaccio, frigoriferi e acqua refrigerata;

h) impianti di bordo relativi all'assistenza sanitaria; ospedali, infermerie, ambulatori, farmacia. Dotazione medicinali e armamentario. Dotazione, conservazione, uso e indicazioni terapeutiche e profilattiche dei sieri e vaccini. Antibiotici. Polizia mortuaria di bordo;

i) considerazioni sull'alimentazione in rapporto alla vita di bordo; provvista, conservazione e confezione degli alimenti. Assetto igienico delle cambuse, delle cucine, dei panifici, dei refettori e delle riposterie, requisiti igienici delle bottiglie. Vigilanza sanitaria sul personale addetto alla preparazione e distribuzione delle vivande; distribuzione ed orario dei pasti;

l) considerazioni sull'igiene dei marittimi. Vestimenti del marinaio. Igiene del lavoro ed infortunistica di bordo.

Prove pratiche

Prima prova:

1. Accertamento diagnostico delle più importanti malattie infettive e parassitarie; microscopio e suo uso:

a) prelevamento di materiale patologico ed esecuzione delle prove microscopiche e sierologiche per la diagnosi delle seguenti malattie: colera asiatico, peste, tifo esantematico, difterite, eresipela, infezione puerperale, infezioni stafilococciche, carbonchio ematico, tubercolosi umana, malaria, febbre tifoide e paratifici, brucellosi, lebbra, tetano, dissenteria amebica e bacillare, gonorrea, spirillosi, meningite cerebrospinale epidemica, morva, actinomicosi, tripanosomiasi, febbre ricorrente, sifilide, ittero emorragico;

b) riconoscimento macro-e microscopico dei seguenti parassiti e insetti e delle loro uova: anchilostoma, bilharzia, filaria, tenia, ascaride, ossiuri, pediculi, phtiri, pulex penetrans, cimex lectularius, anofeli, stegomyie.

2. Descrizione e prova di funzionamento dei principali apparecchi di disinfezione a vapore e con disinfettanti chimici.

3. Controllo igienico delle bevande e degli alimenti:

a) acqua potabile: criteri per il giudizio di potabilità; prelevamento e conservazione di campioni da sottoporre ad esami chimico e batteriologico;

b) esame dei cereali e delle farine; criteri per il giudizio di genuinità e commestibilità; esame del mais; panificazione;

c) esame del latte: criteri per il giudizio igienico sul latte fresco e su quello in polvere e comunque conservato;

d) esame del vino: dosaggio dell'alcool e ricerca delle più importanti alterazioni;

e) esame delle carni da macello, visita dell'animale vivo, ispezione delle carni, lesioni anatomo-patologiche e parassitarie; carni congelate;

f) esame delle conserve alimentari: caratteri fisici e organolettici; indici di alterazione;

g) esame delle stoviglie nei riguardi del piombo.

4. Fisica applicata all'igiene (igrometria, barometria, termometria e fotometria).

5. Giudizio igienico sulla salubrità dell'aria.

Seconda prova:

Prova al letto dell'infermo: rilevamento dei sintomi; saggio di chimica e microscopia clinica; diagnosi e terapia.

Formano oggetto di esame le malattie mediche e chirurgiche, con speciale riguardo alle malattie infettive e a quelle parassitarie; l'assistenza ostetrica, i soccorsi di urgenza compresa la chirurgia d'urgenza, le più comuni malattie dei bambini.

Prova orale tecnica

1. - Materia delle prove scritte e pratiche.

2. Legislazione sanitaria:

a) organizzazione sanitaria dello Stato; testo unico delle leggi sanitarie e relativo regolamento, per quanto riguarda la sanità marittima e la profilassi delle malattie infettive e sociali;

b) regolamento 29 settembre 1895, n. 636, sulla sanità marittima, e successive modificazioni;

c) decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

d) regolamento 20 maggio 1897, n. 178, e norme successive circa le condizioni relative alle navi addette al trasporto dei passeggeri;

e) legge e regolamento sull'emigrazione e successive modificazioni;

f) disposizioni relative ai medici di bordo o di interesse igienico-sanitario contenute nel Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

g) legge 16 giugno 1939, n. 1045, sulle condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali;

h) regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, sulla idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria;

i) accordi sanitari internazionali di Bruxelles del 1° dicembre 1924 per la cura delle malattie veneree dei marittimi;

l) ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1° gennaio 1930 e Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926, modificata dalla Convenzione sanitaria internazionale di Washington del 1944;

m) Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea del 12 aprile 1933, modificata dalla Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea di Washington del 1944;

n) regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione approvato con regio decreto-legge 2 maggio 1940, n. 1045;

o) decreto Commissariale 15 febbraio 1948, n. 20300/25/100.208, concernente le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed il rilascio dei relativi certificati valevoli per uso internazionale;

p) organizzazione sanitaria internazionale e suoi sviluppi fino alla Organizzazione Mondiale di Sanità (O.M.S., W.H.O.);

q) compiti e funzioni del medico di bordo; documenti sanitari di bordo, patenti di sanità, giornale sanitario di bordo; relazione e statistica sanitaria; competenze ed onorari del medico di bordo.

Roma, addì 30 aprile 1948

L'Alto Commissario: Perrotti

(2910)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a cinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti (anno accademico 1948-49).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 23 marzo 1948, col quale è stato bandito il concorso per titoli e per esami per l'ammissione di cinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti alla 1ª classe del corso regolare della Accademia aeronautica;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande provvisorie di ammissione al concorso a cinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti (anno accademico 1948-49) è prorogato al 15 luglio 1948.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 giugno 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1948
Registro Aeronautica n. 13, foglio n. 379. — RAPISARDA

(3002)

PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in alcuni Comuni della provincia di Pistoia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto 20 giugno 1947, n. 7479, con il quale fu indetto il concorso per nove posti di ostetrica condotta per le sedi vacanti alla stessa data nei comuni di Agliana, Buggiano (2°); Marliana (2°), Montale (2°) Pistoia (2°), Pistoia (3°), Piteglio (3°), S. Marcello (3°), Tizzana (1°);

Vista la graduatoria generale del concorso formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto A.C.I.S. in data 10 gennaio 1948;

Riconosciuta regolare la procedura seguita dalla Commissione predetta;

Visto l'art. 23 del regio decreto 12 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui sopra:

1) Batistini Margherita . . . . . . punti 59,685 su 100
2) Quercioli Natalina . . . . » 56,320 »
3) Bresci Minerva . . . . » 54,375 »
4) Masi Maria Ermanda . . . . . » 54,013 »
5) Tosi Dina . . . . . » 52,624 »
6) Dal Torrione Teresa . . . » 51,963 »
7) Trinci Diletta . . . . . » 51,791 »
8) Tosi Letizia . . . . » 51,495 »
9) Giannoni Aldemira . . . . . » 51,414 »
10) Pianigiani Cecilia . . . . » 50,987 »
11) Fabbri Clotilde . . . . » 50,462 »
12) Zamagni Gilberta . . . . . » 50,356 »
13) Lenzoni Margherita . . . » 50,249 »
14) Ridolfetti Giuliana . . . . punti 50,095 su 100
15) Caramelli Maria . . . . » 50,033 »
16) Giagnoni Iole . . . . » 50,023 »
17) Bianchi Carla . . . . » 49,583 »
18) Banchi Neri . . . . » 49,566 »
19) Matteoni Ada . . . . . . » 48,306 »
20) Agrisanti Anna Maria . . . . . » 47,640 »
21) Bellucci Elvina . . . . » 47,627 »
22) Giovannini Neva . . . . » 46,260 »
23) Giorgi Ilva . . . . » 45,972 »
24) Bertolo Flora . . . . » 45,494 »
25) Ferri Norma . . . . . . » 45,023 »
26) Giagnoni Giuseppina . . . . . » 44,639 »
27) Longhi Armela . . . . . . » 43,861 »
28) Piva Ebe . . . . » 41,597 »
29) Del Frate Vaina . . . . » 40,425 »
30) Bertoni Bice . . . . » 40,300 »
31) Tempori Iride . . . . » 38,575 »
32) Lucarelli Maria . . . . » 37,440 »
33) Zanibelli Irma . . . . . . » 35,488 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pistoia, addì 24 maggio 1948

Il Prefetto

(2830)

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in alcuni Comuni della provincia di Pistoia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale si approva la graduatoria del concorso per nove posti di ostetrica condotta, indetto da questa Prefettura con decreto 20 giugno 1947, n. 7479, per le sedi vacanti alla stessa data nei comuni di Agliana, Buggiano (2°), Marliana (2°), Montale (2°), Pistoia (2°), Pistoia (3°), Piteglio (3°), S. Marcello (3°), Tizzana (1°);

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicato dalle candidate comprese nella graduatoria medesima;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria del concorso suindicato sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna rispettivamente indicato:

1) Batistini Margherita, condotta di Pistoia (2°);
2) Quercioli Natalina, condotta di Agliana;
3) Bresci Minerva, condotta di Tizzana (1°);
4) Masi Maria Ermanda, condotta di Pistoia (3°);
5) Tosi Dina, condotta di Buggiano (2°);
6) Dal Torrione Teresa, condotta di Marliana (2°);
7) Trinci Diletta, condotta di Montale (2°);
8) Tosi Letizia, condotta di S. Marcello (3°);
9) Pianigiani Cecilia, condotta di Piteglio (3°).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Pistoia, addì 24 maggio 1948

Il Prefetto

(2831)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.